ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – (di seguito "**ARPACAL"**) con sede in Viale Lungomare (Zona Giovino – Loc. Mosca) 88100 CATANZARO P.IVA 02352560797, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Michelangelo Iannone.

E

l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (di seguito "**ARSAC**"), con C.F./Partita IVA 03268540782 avente sede a Cosenza. in Viale Trieste. 93, rappresentata dalla Dott.ssa Caligiuri Fulvia Michela che agisce in qualità di Commissario Straordinario della stessa.

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via della Navicella 2-4, 00184 Roma, rappresentato dal Direttore Generale f.f. del CREA, Dott.ssa Laura PROIETTI, delegata alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre Amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 4 del 2 maggio 2024 formalizzata con nota prot. 40139 del 8 maggio 2024.

Premesso che

- ARPACAL è l'Organismo istituzionalmente preposto al contenimento del rischio ambientale e sanitario e pertanto impegnato nello sviluppo di attività di ricerca e conoscenza di indicatori ambientali con potenziali correlazioni con effetti sanitari oltre

che di tutela del territorio;

- è l'Ente Strumentale della Regione Calabria dotato di personalità giuridica pubblica, istituito con la Legge regionale n.20 del 1999 s.m.i. e preposto all'esercizio delle funzioni tecnico – operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

- opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico;

- è Agenzia per la Protezione Ambientale inserita nel Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali coordinato da ISPRA ed istituito con D.Lgs. n.132/2016 "Istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" entrato in vigore in data 14 gennaio 2017;

- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPACAL, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 104 del 29/01/2018, e approvato con deliberazione della Giunta Regionale nr 43 del 08/02/2018, all'art. 4 comma 2 lett m. prevede che l'Agenzia provvede a realizzare, anche in collaborazione con altri Organismi ed Istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e sulle condizioni generali di rischio per l'ambiente e per i cittadini; all'art. 4 comma 3, prevede che in relazioni alle funzioni ed attività di cui al comma 2, l'Agenzia possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici e Privati, anche ai sensi della Legge 7 agosto 1900 n. 241 e s.m.i,. purché tali attività non risultino incompatibili con i compiti di vigilanza ad essa affidati;

e che

- l'ARSAC favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale nel quadro della programmazione regionale e in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali;
- l'ARSAC esercita le sue funzioni e attività nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura;
- l'ARSAC elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- l'ARSAC cura e promuove, lo sviluppo dell'agricoltura biologica dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;
- l'ARSAC promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing;
- l'ARSAC partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
- l'ARSAC promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo

dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole e agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione.

e che

- il CREA, istituito dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, che attraverso la distribuzione di Centri e strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale, svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali, fra i quali si colloca il Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (di seguito **CREA-AA**);
- il CREA per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- il CREA-AA è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come un'istituzione di eccellenza scientifica in riferimento a i) studio e monitoraggio dello stato di degradazione dei suoli agricoli e della loro resilienza, funzionale allo sviluppo di strategie di gestione sostenibile; ii) ottimizzazione di tecnologie per la riduzione degli inputs (acqua, fertilizzanti, fitofarmaci), e/o delle possibili fonti inquinanti e/o contaminanti sia di origine agricola che di altra attività umana, attraverso la valorizzazione e mantenimento delle funzioni ecosistemiche alla base dello stato di buona salute dei suoli;
- i contenuti dell'accordo di collaborazione rientrano pienamente nelle attività

istituzionali del CREA-AA, che possiede competenze e strumenti idonei ad affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività previste;

- il CREA nell'ambito delle proprie attività fornisce supporto alle amministrazioni regionali, al ministero e agli stakeholder al fine di promuovere azioni volte alla definizione di metodologie a supporto della messa punto di una rete di monitoraggio del contenuto in radionuclidi (naturali o artificiali di origine antropica) presso le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente;

RILEVATO

che è stata manifestata dalle parti la volontà di creare sinergie e sviluppare azioni congiunte al fine della salvaguardia agro-ambientale in linea con la programmazione regionale, nazionale ed europea, di conseguenza:

- ARPACAL, ARSAC e il CREA-AA condividono, ognuno nel rispetto dei propri compiti istituzionali, un comune interesse per la ricerca di soluzioni innovative finalizzate alla definizione di metodologie di monitoraggio su base geografica dei radionuclidi nel suolo e ai relativi impatti ambientali negli ecosistemi agro-forestali;

- Tutte le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri esecutivi ed eventualmente economici;

- il presente Accordo è diretto a perseguire finalità a vantaggio e nell'interesse della collettività e si realizza nell'ambito di una cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune alle parti che si esplica in attività istituzionale di ricerca e supporto scientifico propria del CREA-AA complementare e sinergica all'adempimento di una funzione propria delle

Istituzioni/Amministrazioni pubbliche ARPACAL e ARSAC.

Preso atto che:

Le normative sopra indicate delineano obiettivi e funzioni che rientrano tra gli interventi che le pubbliche amministrazioni sottoscrittici sono tenute autonomamente a perseguire in quanto soggetti promotori o perché istituzionalmente e statutariamente preposti ad operare in ambiti e con finalità direttamente attinenti.

Preso atto, altresì, che:

- Le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario volto a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato si conviene e stipula quanto

segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 - Finalità

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento per garantire un effettivo perseguimento delle politiche e dei compiti istituzionali loro affidati. Le parti si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato al perseguimento dei comuni obiettivi di:

- Monitoraggio e approfondimenti di ricerca sulle dinamiche dei radionuclidi naturali (es. K-40, U-238, Th-232) e artificiali (es. Cs-137, Co-60, I-131, Sr-90) nel suolo, e possibili effetti ambientali sugli ecosistemi agro-forestali. In particolare, relativamente ai seguenti approfondimenti tematici:
- Metodologie di mappatura/monitoraggio da dati multitemporali su base geografica;
- Dinamiche e permanenza e/o accumulo nei vari di tipi di suoli in relazione ai diversi processi pedogenetici;
- Meccanismi di trasferimento dal suolo alla pianta e strategie di decontaminazione nelle aree con colture agrarie (fitorimedio e/o fitodepurazione);
- Quantificazione nel tempo dell'evoluzione dei processi erosivi, attraverso l'utilizzo dei radionuclidi dovuti al fallout (FRNs) come traccianti ambientali;
- Dinamiche dell'Uranio proveniente da concimi fosfatici (fosforiti) e biodisponibilità negli ecosistemi agrari.

Art. 3 - Responsabili delle Parti

Il referente responsabile dell'attività per ARPACAL sarà il dott. Salvatore Procopio; il referente responsabile dell'attività per ARSAC sarà il dott. Raffaele Paone; i referenti responsabili dell'attività per il CREA-AA saranno la dott.ssa Claudia Fontana ed il dott. Rosario Napoli.

Art. 4 - Attività ed impegni delle Parti

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, CREA-AA, ARPACAL e ARSAC si impegnano vicendevolmente a:

CREA-AA: definizione di metodologie di mappatura e/o monitoraggio, fornitura campioni da base dati multitemporale presenti in pedoteca CREA-AA e nuovi campionamenti; attività analitica su campioni sia di base chimico-fisica, che tematica (metalli pesanti, radionuclidi); interpretazione dei dati pedologici e dei risultati di monitoraggio; definizione metodi ed elaborazione dati per approfondimenti su indicatori ambientali di fenomeni erosivi; studio delle dinamiche permanenza e accumulo nei vari tipi di suolo e trasferimento alla pianta e delle dinamiche dell'uranio come elemento accessorio da concimi fosfatici;

ARPACAL: nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, l'Agenzia può concorrere agli obiettivi del programma condiviso, attraverso: a) la determinazione dei radionuclidi di interesse nella matrice ambientale di riferimento – suolo; b) interpretazione e analisi dei dati; c) sviluppo di modelli per la interpretazione di fenomeni di origine naturale e/o antropica.

ARSAC: nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità può concorrere agli obiettivi del programma condiviso, attraverso: a) condivisione della cartografia pedologica al semi-dettaglio delle zone viticole DOP/DOC della Calabria; b) fornitura

dei campioni di suolo presenti nella pedoteca del Laboratorio Agropedologico di Locri; c) condivisione delle informazioni di suolo puntuali (profili e trivellate); delle sottounità tipologiche e delle unità cartografiche presente negli archivi del Servizio Agropedologia; d) interpretazione e analisi dei dati.

Art. 5 – Modalità di esecuzione delle attività

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di Accordi operativi, che saranno sottoscritti dai rispettivi rappresentanti. Gli accordi operativi includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Art. 6 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 7 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente nell'ambito dell'Accordo in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti. ARPACAL, ARSAC e il CREA potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 8 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 48 mesi.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 9 - Riservatezza e trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte. Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo. L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo. Le parti si impegnano all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel

Reg. (UE) n. 679/2016 e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.

Le Parti, con il presente Accordo in relazione al trattamento dei predetti dati, assumono la qualifica di "Contitolari" ai sensi dell'art. 4, n.7 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR. Le modalità di trattamento e relativi compiti e ruoli operativi verranno meglio descritte nel dettaglio in un separato atto di "contitolarità" che ARPACAL, ARSAC e il CREA-AA si impegnano sin d'ora a sottoscrivere.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti si informano che i dati personali contenuti nel presente Protocollo (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente al GDPR, al d.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018 e s.m.i e per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizionale di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77 o di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

Le convenzioni attuative, di cui all'art. 5 del presente accordo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo

al responsabileprotezionedati@crea.gov.it, l'RPD ARPACAL iannone@arpacal.it E l'RPD ARSAC privacy@pec.arsac.calabria.it

Art. 11 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 - Comunicazioni

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo, le Parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e gli indirizzi di posta elettronica dei Referenti per le attività sono i seguenti:

per ARPACAL, catanzaro@pec.arpacal.it; s.procopio@arpacal.it

per ARSAC, arsac@pec.arsac.calabria.it, raffaele.paone@arsac.calabria.it

per il CREA-AA, crea@pec.crea.gov.it; aa@pec.crea.gov.it;

claudia.fontana@crea.gov.it; rosario.napoli@crea.gov.it

Art. 16 – Oneri Fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente. Ai sensi dell'art. 2, parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese di bollo del presente Accordo sono a carico del CREA per complessivi euro 52,00, che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li……

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria	**Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese**
Il Commissario Straordinario	Il Commissario Straordinario
Dott. Michelangelo Iannone	*Dott.ssa Fulvia Michela Caliguri*
MICHELANGELO IANNONE 13.11.2024 15:21:51 GMT+01:00	Firmato digitalmente da: CALIGIURI FULVIA MICHELA Firmato il 11/11/2024 12:43 Seriale Certificato: 2850144 Valido dal 20/10/2023 al 20/10/2026 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA)

Il Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Laura Proietti

Firmato digitalmente da:
LAURA PROIETTI
31/10/2024 19:27